

## **TI\_GERICHTE 11.2011.80 vom 20. Dezember 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-12-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2011.80](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.80)

FR: TI\_GERICHTE 11.2011.80 du 20 décembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 11.2011.80 del 20 dicembre 2012

### **Regeste**

Perenzione processuale: stralcio della causa dai ruoli

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

(art. 308 cpv. 1 CPC: ordinanza del 14 giugno 2011). Introdotto il 3 giugno 2011, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

#### **E. 2**

L'appellante si duole della mancata indicazione dei rimedi di diritto nel decreto impugnato. A ragione. Dal 1° gennaio 2011 ogni decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, sempre che le parti non abbiano rinunciato a ricorrere (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non rende però inefficace la decisione (Stahelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 28 ad art. 238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alla parte (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). In concreto il vizio di forma non ha recato alcun danno all'appellante, che ha impugnato tempestivamente il decreto del Pretore. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A\_85/2007 dell'11 giugno 2007 consid. 5).

#### **E. 3**

Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'ultimo atto processuale risale al 3 febbraio 2008, onde il compimento del termine biennale di perenzione (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante obietta che la causa era sospesa per trattative e non poteva dunque cadere in perenzione, tanto più che esiste "un importante interesse giuridico della ricorrente alla cancellazione delle servitù", la quale ha sempre diligentemente sollecitato il Pretore a continuare l'istruttoria. a) Secondo l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava una causa dai ruoli se questa era diventata senza oggetto o senza interesse giuridico. La mancanza d'interesse era presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale, circostanza che il giudice rilevava d'ufficio (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese non decorrevano tuttavia quando il processo rimaneva sospeso formalmente giusta l'art. 107 e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione del cpv. 2 si compiva di diritto e aveva carattere assoluto, non potendo essere infirmata da prove contrarie (Rep. 1982 pag. 132; I CCA, sentenza inc. 11.2011.19 del 27 novembre 2012, consid. 3). Invano l'appellante evoca di conseguenza, nella fattispecie, un interesse concreto e attuale alla continuazione del processo. Fermo restando che, comunque sia, l'art. 351 CPC ticinese non impediva alla parte attrice di reintrodurre un'azione identica (sentenza del Tribunale federale 5C.5/1993 del 9 marzo 1993; I CCA,

sentenza inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 3). b) In concreto si evince dal fascicolo processuale che all'udienza del 3 febbraio 2009, indetta dal Pretore per "incombenti", si è tenuta dapprima una breve discussione nel corso della quale l'attrice e i convenuti non preclusi (AO 4 e AO 5) hanno riassunto a quali condizioni sarebbero stati d'accordo di transigere. L'attrice si era riservata – come detto – di valutare la situazione (sopra, lett. H). Se le trattative non fossero riuscite, "su semplice istanza di parte" il Pretore avrebbe convocato i testimoni già ammessi con ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2000 (act. XXIX). Non risulta che il Pretore abbia formalmente sospeso la causa a norma dell'art. 107 CPC ticinese né consta una richiesta in tal senso dell'una o degli altri. In circostanze del genere la perenzione processuale è continuata a decorrere (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351; I CCA, sentenza inc. 11.2006.120 del 28 febbraio 2007, consid. 5). c) Il fatto che, fallite le trattative, il Pretore avrebbe proseguito con l'istruttoria su semplice istanza significava unicamente che nel frattempo il primo giudice non avrebbe continuato l'assunzione delle prove. Ciò non esonerava l'attrice dai suoi doveri di diligenza e dal vigilare affinché la perenzione non si compisse (sentenza del Tribunale federale 4P.61/2001 del 15 maggio 2001, riassunta in: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 39 ad art. 351 CPC). Se non che, nulla essa ha più intrapreso dopo il 3 febbraio 2009, per quanto sarebbe bastato scrivere due righe al Pretore, comunicandogli che le trattative erano rimaste senza esito. Se ne conclude che, privo di consistenza, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

#### **E. 4**

L'appellante contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute ai convenuti, definito esorbitante "a fronte di una totale assenza di interventi da parte della controparte che si è limitata a contestare la cancellazione (per poter ottenere una controprestazione) in occasione di un'unica udienza". Ora, un appello dev'essere "scritto e motivato" (art. 311 cpv. 1 CPC). Per "motivato" si intende provvisto delle richieste di giudizio, dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Trattandosi di una contestazione di natura pecuniaria, l'appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Nella fattispecie l'appellante non indica nemmeno per ordine di grandezza quale riduzione delle ripetibili essa chieda rispetto all'importo stabilito dal Pretore. Già di primo acchito la pretesa si rivela così irricevibile.

#### **E. 5**

Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato ai convenuti per osservazioni.

#### **E. 6**

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione a: –; –; –. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3; –e; –; –; –. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La

vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.